



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
Dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
Dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento di concordato preventivo n. 10/2020 promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato in data 17/6/2020 da Corneliani srl

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con *“Relazione-istanza circa l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nel Regno Unito”* in data 26/5/21 ha informato il Tribunale *“della propria intenzione di aprire la procedura di insolvenza (secondaria, ai sensi del Re. UE 848/2015) nel regno Unito nelle forme della [with court conformation] (i.e. CVL), per addivenire, nel contesto di tale procedura, allo scioglimento delle locazioni inglesi, qualora la Società non riesca a raggiungere un accordo di risoluzione con le controparti contrattuali – anche a seguito dell’(auspicata) emissione del provvedimento di scioglimento ex art. 169 bis l. fall. da parte di codesto Tribunale – nell’ambito delle negoziazioni in corso”*, e ha chiesto, *“ove il Tribunale ne ritenga la necessità, di essere autorizzata in tal senso”*.

Il Commissario Giudiziale in data 31/5/21 ha espresso il proprio parere favorevole.

Va subito precisato che, a norma dell’art. 67 comma 3 del Withdrawal Agreement (Recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica) *“Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, le disposizioni seguenti si applicano come segue: c) il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alle procedure di insolvenza e alle azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che la procedura principale sia stata aperta prima della fine del periodo di transizione”*.

A norma dell’art. 126 dello stesso accordo *“E’ previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020”*.

L'accordo della c.d. "Brexit" è entrato in vigore l'1/2/2020 e quindi la presente procedura si colloca nel periodo di transizione, con conseguente applicazione del Regolamento UE n. 848/2015.

Il Regolamento UE n. 848/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/5/15 ha riscritto il precedente Regolamento CE n. 1346/2000 del 29/5/00 disciplinando le procedure di insolvenza transfrontaliere.

Come dispone l'art. 1, il Regolamento n. 848/2015 si applica alle procedure di cui all'allegato A, cioè a quelle che l'art. 2 n. 4) definisce "*procedure d'insolvenza*" e che, per quanto riguarda l'Italia, sono: *fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), e liquidazione dei beni.*

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del citato regolamento, alla procedura d'insolvenza si applica la legge dello Stato membro *nel cui territorio si è aperta la procedura (c.d. Stato di apertura).*

Deve quindi trovare applicazione l'art. 161 comma settimo L.F. atteso che l'apertura di una procedura secondaria configura atto di straordinaria amministrazione.

Come è noto, in tema di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la valutazione relativa deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass. Civ. Sez.1, 20.10.2005, n. 20291, con riferimento all'art. 167, comma secondo, L.F.);

Nel caso di specie a tale apertura conseguirebbe l'assoggettamento di parte del patrimonio a procedura concorsuale dello Stato membro competente, e tale apertura comporta un costo che è stato quantificato in una cifra variabile tra 31.500 e 49.500 sterline (pari rispettivamente a 36.000,00 e 57.000,00 euro circa).

Il Tribunale non può che ribadire in questa sede quanto già manifestato nella motivazione dei decreti di parziale accoglimento delle istanze di sospensione/scioglimento dei contratti di locazione e cioè che i contratti di Londra (che rientrano nel ramo di azienda della debitrice) hanno per oggetto immobili (di proprietà di terzi e locati a) non funzionali alla realizzazione del piano concordatario, e che la prosecuzione di questi contratti fino alla naturale scadenza comporterebbe un onere particolarmente rilevante da soddisfarsi in via prededucibile.

Si tratta però di accertare se sussista il presupposto per l'apertura della procedura secondaria rappresentato dall'apertura della procedura principale di insolvenza (art. 34 Reg. citato).

Sul punto il Tribunale condivide le osservazioni del Commissario Giudiziale che, nel suo parere in data 31/5/21, ha dato sul punto risposta affermativa, "*pur con i soliti dubbi determinati da una normativa comunitaria scarsamente dotata in termini di chiarezza*", così esprimendosi:
"*. . . la fase del c.d. "preconcordato", pur non espressamente menzionata nell'elenco contenuto nell'Allegato A del Regolamento 848, può comunque essere configurata come "procedura di*

insolvenza principale" (pur difettando ancora la dichiarazione di ammissibilità del concordato preventivo) alla luce dei principi generali desumibili dall'art. 1 del Regolamento 848.

Siamo infatti già in presenza:

- di una procedura avente natura concorsuale pubblica;*
- di una procedura qualificabile come provvisoria, tipologia espressamente ricompresa nell'ambito di applicazione del Regolamento;*
- di una procedura che, in un'ottica di salvataggio e ristrutturazione del debito, prevede "c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali... concessa da un giudice o per legge...preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b)";*
- di una procedura, a ben vedere, in cui già "b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice" (in questo senso commi 7 e 8 dell'art. 161 L. Fall.).*

Tale interpretazione "estensiva" trova altresì conferma al punto (15) delle premesse del medesimo Regolamento 848, laddove si prevede che "Il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle procedure che, a norma del diritto di taluni Stati membri, sono aperte e condotte per un certo periodo di tempo su base provvisoria o temporanea prima che un giudice emetta un provvedimento che conferma il prosieguo delle procedure su base non provvisoria".

Sulla base di tali indicazioni, il decreto del Tribunale con cui viene assegnato il termine ai sensi del 6° comma dell'art. 161 L. Fall. può senz'altro assurgere al rango di "decisione di apertura della procedura d'insolvenza" (art. 2 paragrafo 7 del regolamento).

Ulteriore conferma di tale interpretazione estensiva, si ricava poi dall'art. 24 del Regolamento che, dopo avere previsto a carico degli stati membri l'obbligo di tenuta di "uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»)", al paragrafo 2 fra le informazioni da pubblicare nei Registri Fallimentari ricomprende "c) il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale", lasciando così ampio spazio per qualificare il c.d. preconcordato come sottotipo della procedura di concordato preventivo e, per quello che qui interessa, come procedura di insolvenza principale.".

Ritenuta quindi la sussistenza del presupposto per l'apertura della procedura secondaria rappresentata dall'apertura della procedura principale di insolvenza (art. 34 Reg. citato)

può essere autorizzata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nel Regno Unito ove si trova una sua "dipendenza" ai sensi dell'art. 2 n. 10 del citato Regolamento.

P.Q.M

Visto l'art. 161 comma settimo L.F, autorizza
secondaria di insolvenza nel Regno Unito nelle forme della
court conformation).

a chiedere l'apertura di una procedura
(with

Sarà cura di tenere costantemente informati gli Organi della procedura dei singoli passaggi dell'instaurando procedimento.

Si comunichi.

Mantova 3/6/21.

Il Presidente
Dott. Andrea Gibelli